

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. TI SCARPANTONI

Avv. Carlo Scarpantoni
Patrocinante in Cassazione
Avv. Luca Scarpantoni
Avv. Claudia Scarpantoni
Avv. Livia Di Silvestre
Avv. Daniela Di Pancrazio
Dott. Denis Di Gennaro

Segreteria
Rosanna Bucci
Julia Amato
Monia Cornacchia

Teramo, 23 giugno 2023

Parere pro veritate

1. L'Amministrazione Comunale di Valle Castellana si rivolge al nostro studio per avere un parere legale in ordine alla legittimità delle Deliberazioni Consiliari nn. 26/2017 e 30/2022 con cui veniva approvato il Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e venivano nominati i Presidenti del Consiglio delle Consigliature 2017/2022 e 2022/2027.

Il Comune si interroga anche sugli effetti della eventuale invalidità delle Determinazioni e, in particolare, chiede se le Deliberazioni C.C. recanti la firma del Presidente illegittimamente nominato conservino o meno la loro efficacia.

L'Ente locale domanda ulteriormente se debbano essere recuperate le indennità versate medio tempore ai Presidenti illegittimamente nominati nelle due Consigliature.

2. La risposta al quesito richiede, in via preliminare, la ricostruzione della vicenda in fatto.

Con Deliberazione n. 26 del 2017 il Consiglio Comunale all'unanimità approvava il Regolamento per il suo funzionamento recante, tra gli altri argomenti, le modalità di elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

L'atto amministrativo, nelle premesse, richiamava l'art. 39 comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000 secondo cui "3. *Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.*".

Lo stesso provvedimento proseguiva affermando che "l'art. 38 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consigliare n. 69 del 29/11/2000 [...] prevede la possibilità di eleggere il Presidente del Consiglio Comunale".

I Consiglieri, dunque, nella convinzione che lo Statuto già prevedesse la figura del Presidente del Consiglio Comunale approvavano all'unanimità il nuovo Regolamento dell'organo collegiali di vertice e, in particolare, disciplinavano il sistema di elezione del Presidente.

I Consiglieri Comunali, peraltro, facevano affidamento sui pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio e dal Segretario Comunale dell'epoca.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. TI SCARPANTONI

Avv. Carlo Scarpantoni
Patrocinante in Cassazione
Avv. Luca Scarpantoni
Avv. Claudia Scarpantoni
Avv. Livia Di Silvestre
Avv. Daniela Di Pancrazio
Dott. Denis Di Gennaro

Segreteria
Rosanna Bucci
Julia Amato
Monia Cornacchia

Veniva così eletto, all'unanimità, Presidente del Consiglio Comunale nella persona del Consigliere Domenico Proietti.

A distanza di 5 anni il nuovo Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 30 del 2022 rinnovava l'elezione del suo Presidente reiterando l'iter ragionativo e giuridico nella precedente Deliberazione n. 26 del 2017. Nessuno dei Consiglieri sollevava questioni di regolarità del procedimento seguito né dubbi sulla possibilità e/o opportunità di eleggere il Presidente del Consiglio.

La votazione vedeva partecipare tutti i Consiglieri Comunali e si concludeva con l'elezione del Consigliere Simone Angelini.

Successivamente, veniva appurato dagli Uffici Comunali che la disposizione statutaria richiamata nelle Deliberazioni citate (art. 38) non si riferiva alla figura del Presidente del Consiglio Comunale ma a quella diversa del Presidente di Istituzioni costituite dal Comune (art. 36).

Da qui la questione sulla illegittimità delle Deliberazioni adottate sul presupposto non veritiero dell'esistenza di una disposizione statutaria che prevedesse la possibilità di eleggere il Presidente del Consiglio Comunale nonché sulle conseguenze derivanti da tale irregolarità.

3. Tanto premesso in punto di fatto, è possibile passare all'esame delle questioni giuridiche sottoposte dal Comune al vaglio del nostro Studio.

Va detto, innanzitutto, che le due Deliberazioni scrutinate risultano effettivamente viziate, essendo state adottate sulla base di un presupposto inesistente (e cioè la presenza di una disposizione statutaria recante l'istituzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale).

Come visto, infatti, l'art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la figura del Presidente del Consiglio Comunale possa essere introdotta purché espressamente prevista nello Statuto dell'Ente.

Occorre, tuttavia, ragionare sulla natura dell'errore.

Il Consiglio Comunale, infatti, attraverso l'approvazione all'unanimità del nuovo Regolamento Comunale recante le modalità di elezione del Presidente del Consiglio Comunale, esprimeva in maniera unitaria la volontà di introdurre tale figura.

La scelta procedurale di ricorrere soltanto all'approvazione del nuovo Regolamento, senza procedere anche alla modifica dello Statuto, derivava unicamente dalla convinzione dei Consiglieri (e prima di loro, del Responsabile del Servizio e del Segretario Comunale) che lo Statuto già prevedesse la figura del Presidente del Consiglio.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. TI SCARPANTONI

Avv. Carlo Scarpantoni
Patrocinante in Cassazione
Avv. Luca Scarpantoni
Avv. Claudia Scarpantoni
Avv. Livia Di Silvestre
Avv. Daniela Di Pancrazio
Dott. Denis Di Gennaro

Segreteria
Rosanna Bucci
Julia Amato
Monia Cornacchia

La circostanza appena riferita rileva, da un lato, sul piano soggettivo poiché attesta l'assenza di condotte abusive e/o illecite da parte dei Consiglieri e, dall'altro lato, sul versante giuridico poiché l'approvazione del Regolamento finisce con l'assumere natura di modifica tacita dello Statuto Comunale.

Sul punto, è bene rammentare che la modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 6 del D.lg. n. 267 del 2000, richiede il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri e che il Regolamento prevedente la figura del Presidente del Consiglio veniva approvato all'unanimità da tutti i Consiglieri Comunali.

Detto altrimenti, ove i Consiglieri Comunali fossero stati consapevoli dell'assenza di una previsione statutaria relativa all'istituzione della figura del Presidente del Consiglio, avrebbero provveduto, nella medesima Deliberazione, oltre che ad approvare il Regolamento per l'elezione del Presidente, anche a modificare preliminarmente lo Statuto, prevedendo la possibilità di eleggere il Presidente del Consiglio.

In definitiva, nelle due Deliberazioni i Consiglieri Comunali esprimono in maniera inequivocabile la volontà di dotare l'Ente locale di una disciplina interna che preveda la possibilità di eleggere il Presidente del Consiglio Comunale.

Ne deriva che il vizio riscontrato è stato determinato da un errore di interpretazione del testo statutario e non è imputabile sul piano soggettivo ai Consiglieri Comunali i quali hanno agito in buona fede senza compiere condotte né abusive né dolose.

A ciò va aggiunto che l'irregolarità delle due Deliberazioni ha natura formale e non sostanziale, ed è pertanto suscettibile di convalida.

4. Passando ad esaminare la questione dell'efficacia delle Deliberazioni Consigliari sottoscritte dal Presidente del Consiglio Comunale illegittimamente eletto, si rammenta innanzitutto che secondo la giurisprudenza amministrativa unanime "*il principio della conservazione degli atti giuridici è pacificamente applicabile anche agli atti e provvedimenti amministrativi*".

Ne deriva che le Deliberazioni Consigliari sottoscritte dal Presidente illegittimamente nominato conservano la loro piena efficacia in forza del principio generale di conservazione degli atti amministrativi.

Inoltre, va pure considerato che la firma del Presidente non ha alterato il contenuto delle statuizioni né ha inciso sulla manifestazione di volontà del Consiglio che ha, di volta in volta, assunto le proprie determinazioni attraverso il voto a maggioranza dei Consiglieri.

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. TI SCARPANTONI**

Avv. Carlo Scarpantoni
Patrocinante in Cassazione
Avv. Luca Scarpantoni
Avv. Claudia Scarpantoni
Avv. Livia Di Silvestre
Avv. Daniela Di Pancrazio
Dott. Denis Di Gennaro

Segreteria
Rosanna Bucci
Julia Amato
Monia Cornacchia

Ne consegue che la questione della illegittimità dell'elezione del Presidente del Consiglio non ha alcuna incidenza sul contenuto delle Deliberazioni del Consiglio Comunale e la formazione della maggioranza consiliare sicché non può in alcun modo invalidare le suddette Deliberazioni.

5. Quanto, poi, all'interrogativo relativo alla ripetibilità delle indennità erogate ai Presidenti del Consiglio Comunale che si sono succeduti nel periodo 2017 – 2023 (Proietti dal 2017 al 2022 e Angelini dal luglio 2022 in poi), osserviamo che l'emolumento è stato versato dal Comune ed incamerato dai Consiglieri Presidenti in assoluta buona fede e in ragione dell'attribuzione dei compiti aggiuntivi propri del Presidente del Consiglio Comunale.

Ne deriva che le indennità erogate non sono ripetibili sia perché diversamente verrebbe leso il legittimo affidamento riposto sui provvedimenti resi dalla P.A. sia in quanto le erogazioni sono collegate all'effettiva attribuzione (benché irregolare) delle funzioni presidenziali.

Da quest'ultima angolazione non è neppure possibile riscontrare un danno erariale visto che l'indennità versata trova ragione nell'elezione a Presidente del Consiglio e nell'assunzione di tale ruolo funzionale. Il Comune, dunque, non ha subito alcun costo e/o depauperamento privo di causa.

6. Infine, si ritiene che il Comune di Valle Castellana possa regolarizzare la situazione attraverso l'approvazione della modifica dello Statuto, con l'inserimento della previsione relativa alla possibilità di eleggere il Presidente del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale potrebbe, poi, procedere alla nuova elezione del Presidente del Consiglio, confermandolo nel ruolo.

La modifica statutaria e la successiva Deliberazione di nuova elezione avrebbero l'effetto, da un lato, di ripristinare la conformità tra lo Statuto e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e, dall'altro, di convalidare le Determinazioni assunte in ordine alla previsione della figura del Presidente del Consiglio Comunale.

Nell'augurio di aver soddisfatto la richieste del Comune, restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e porgiamo distinti saluti.

Avv. Luca Scarpantoni

Avv. Claudia Scarpantoni

Avv. Carlo Scarpantoni